

Codice DB1414

D.D. 21 maggio 2014, n. 1450

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353, L.R. n. 21 del 19.11.2013. Approvazione Accordo integrativo alla Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvata con Deliberazione di giunta regionale n. 25-3500 del 27.02.2012 e repertoriata al n. 16698 in data 20 marzo 2012: approvazione schema di accordo ai sensi degli articoli 6.1 e 11.1.

Vista

la Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvata con Deliberazione di giunta regionale n. 25-3500 del 27.02.2012 e repertoriata al n. 16698 in data 20 marzo 2012 e specificamente l'art. 4.3 lettera a), il quale disciplina gli adempimenti e i rapporti tra Regione Piemonte e Corpo forestale dello Stato in ordine alle attività riferite all'antincendi boschivi;

ritenuto che le modificazioni normative e regolamentari intervenute dopo la stipula della Convenzione rendano opportuna la redazione di un documento che precisi la modalità di attuazione dell'impiego del Corpo forestale dello Stato (CFS) da parte della Regione Piemonte nella Sala operativa unificata permanente (SOUP) e nella Sala Operativa di Protezione Civile, e precisi nel dettaglio le modalità esecutive, alla luce delle innovazioni conseguenti le modifiche di che trattasi;

considerato che, a seguito della stipula di un nuovo Contratto di locazione tra la Regione Piemonte e la società Icarus, titolare dei locali ubicati in Corso Marche 79 a Torino, e che ospitano la Protezione civile regionale, si sono resi disponibili spazi adeguati per ospitare la Sala Operativa Unificata Permanente, in prossimità della Sala Operativa di Protezione civile, andando così ad ottemperare a quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 2001 (linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi) ed a perseguire la maggiore efficacia ed efficienza del sistema operativo antincendi boschivi del Piemonte;

richiamati gli articoli 6.1 e 11.1 della convenzione in oggetto, i quali dispongono che tra il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato e il Direttore regionale competente in materia possono essere concordate le modalità esecutive della convenzione nonché specifiche modalità di attuazione sull'impiego del Corpo da parte della Regione;

valutato opportuno, alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, sottoscrivere un Accordo integrativo alla Convenzione in oggetto, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al pieno adempimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di incendi boschivi ed in particolare al perseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema operativo aib, in adempimento di quanto previsto dalla suddetta Convenzione;

stabilito che agli oneri necessari alla copertura di quanto previsto dall'Accordo si farà fronte con le risorse impegnate sul capitolo 149055/2014 (Ass. 100367);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRETTORE

Viste:

La L.r. n. 23/2008;

La L.r. n. 21/2013

La L.r. n. 2/2014;

determina

da dare atto che le modificazioni normative e regolamentari intervenute dopo la stipula della Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvata con Deliberazione di giunta regionale n. 25-3500 del 27.02.2012 e repertoriata al n. 16698 in data 20 marzo 2012, rendono opportuna la redazione di un documento che precisi la modalità di attuazione dell'impiego del CFS da parte della Regione Piemonte nella SOUP e nella Sala Operativa di Protezione Civile, e precisi nel dettaglio le modalità esecutive, alla luce delle innovazioni conseguenti le modifiche di che trattasi;

di approvare pertanto, per le motivazioni specificate in premessa, lo schema di Accordo integrativo alla Convenzione sopraccitata, da sottoscrivere ai sensi degli articoli 6.1 e 11.1 della Convenzione stessa e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, necessario per dare attuazione a quanto previsto dalla L. 353/2000 e dalla L.r. 21/2013;

di stabilire che agli oneri necessari alla copertura di quanto previsto dall'Accordo, si farà fronte con le risorse impegnate sul capitolo 149055/2014 (Ass. 100367).

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Vincenzo Cocco

Allegato

**MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPIEGO DEL CFS DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
NELLA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE COME DA PUNTO 4.3 LETT. a) e b) alinea
DELLA CONVENZIONE SIGLATA IL 23.3.2012, AI SENSI DEL SUO ART. 11,1**

Il Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montane e foreste, dott. Vincenzo Cocco

e

il Comandante Regionale del Corpo forestale dello Stato, dott.ssa Alessandra Stefani

-Vista la Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, siglata in data 20.3.2012 e repertoriata al n. 16698 in data 20 marzo 2012;

visti in particolare gli articoli 6.1 e 11.1;

vista la Legge regionale n. 21/2013 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)", ed in particolare il suo art 7, commi 2,3,4;

visto il DCC 15.4.2013 "Riorganizzazione del servizio di emergenza ambientale del CFS"

vista la D.D. n. del

convengono e stipulano il seguente Accordo integrativo a quanto in premessa citato:

- 1- Il presente Accordo integra la Convenzione in premessa citata e stipulata tra la regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali repertoriata al n. 16698 in data 20 marzo 2012.
- 2- A seguito dell'istituzione della Sala operativa unificata permanente (SOUP) presso il Settore Protezione Civile e sistema Antincendi boschivi AIB, il Corpo Forestale dello Stato (CFS) garantirà presso la SOUP stessa una operatività di tipo continuativo, 365 giorni all'anno, per una durata giornaliera variabile tra le 12 e le 24 ore, in funzione delle necessità concordate dalle emergenze in atto e secondo le vigenti disposizioni valevoli per il personale CFS. Presso la medesima SOUP la Centrale operativa regionale (COR) del CFS opera in forma stabile, in piena autonomia ed in condizioni di assoluta riservatezza, per le finalità istituzionali del CFS.
- 3- Al fine di assicurare quanto previsto al punto 2, la Regione individua presso la sede designata per la SOUP/Sala Operativa di protezione Civile spazi riservati in via permanente al CFS, separati e distinti dalla sede SOUP; il CFS utilizza tali aree riservate in totale autonomia e secondo le vigenti disposizioni sue proprie
- 4- Come previsto dal DPCM 20.12.2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi) la SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile. In tale contesto la COR, durante la sua attività, e ferme restando le esigenze di cui ai punti precedenti, supporterà anche la Sala Operativa di protezione civile, concorrendo con proprio personale a garantire i turni di servizio, con il limite massimo di due elementi per turno durante i periodi con livello di emergenza 0 e 1; a partire dal livello 2, concorrerà al massimo al 50% del personale impegnato in sala, eccezionalmente e su valutazione congiunta sulla base delle emergenze in atto, con più di due elementi per turno.

- 5- In ragione del raggiungimento del presente Accordo, la Regione Piemonte, nell'ambito dell'ammontare complessivo delle risorse annualmente assegnate ai sensi della Convenzione Rep. n. 16698 in data 20 marzo 2012, riconosce al CFS la possibilità di destinare una quota parte delle stesse alla stipula di una polizza assicurativa per danni a terzi, comprensiva di tutela legale, destinata a tutto il personale del corpo operante nelle attività antincendi boschivi di cui all' art. 4.3 lett.a) punto 1 della Convenzione suddetta, anche accedendo alle polizze di pari copertura in essere per il volontariato di protezione Civile ed Antincendi boschivi.
- 6- Inoltre la Regione Piemonte integra la somma già destinata al Fondo per l'efficienza dei servizi in convenzione di cui al punto 8.1 della Convenzione Rep. n. 16698 in data 20 marzo 2012 con la cifra di € 20.000 da destinare ad incentivare il personale operante in SOUP nelle attività di protezione civile, eventualmente aumentabile se il personale destinato in forma stabile alla COR dovesse superare le dieci unità
- 7- La Regione Piemonte, nell'ambito del contratto di locazione vigente per i locali siti in Corso Marche 79, Torino, mette a disposizione della COR a titolo gratuito per l'intera durata della locazione i locali indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente accordo, per le necessità del CFS. La Regione si assume tutti gli oneri derivanti dall'installazione della COR presso tale sede, compresi i costi derivanti dalla necessità di allocarvi e mantenere in loco apparati telefonici e radio analogici specifici per il CFS. In caso di cessazione del contratto vigente, la Regione Piemonte si impegna ad allocare la COR presso la nuova sede della SOUP o altra ritenuta idonea allo scopo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li

IL DIRETTORE REGIONALE
(Vincenzo Cocco)

IL COMANDANTE REGIONALE
(Alessandra Stefani)

